

CONTRATTO DI COMODATO

L'anno 2021, il giorno....., nella sede della Camera di Commercio Venezia Rovigo, Banchina Molini, 8, con la presente scrittura privata valida ad ogni effetto di legge,

tra

la Camera di Commercio Venezia Rovigo, con sede in Venezia Mestre, via Forte Marghera 151, C.F.e P.IVA 04303000279, rappresentata nel presente atto dal Segretario Generale f.f. dr. Giacomo de' Stefani, nato Padova, il 10 agosto 1958, d'ora in poi, per brevità, indicata anche come "comodante",

e

-----, con sede in....., c.f. e P.I....., rappresentata da....., nato ail....., munito dei necessari poteri in forza del....., d'ora in poi, per brevità, indicato anche come "comodatario",

congiuntamente anche "Le Parti",

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 3/2013 "legge finanziaria regionale" per l'esercizio 2013, prevede la realizzazione di interventi per lo sviluppo economico locale nell'area della provincia di Rovigo, finalizzati al potenziamento del tessuto economico e produttivo ed all'incremento dell'attrattività del territorio agli investimenti ed allo sviluppo delle infrastrutture;
- la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, al fine di accedere ad un contributo regionale ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis della L.R. n. 3/2013, ha presentato un progetto di fattibilità denominato "Sviluppo dell'offerta di nuovi servizi per l'innovazione su scala europea nel territorio: Laboratorio di Studio del Comportamento all'Incendio";
- tale laboratorio, da realizzarsi presso l'Area Cen.ser di Rovigo, sarà destinato, anche in collaborazione con Università e/o Enti/Organismi di ricerca pubblici e privati, a scopi di ricerca anche applicata per verificare, tramite l'utilizzo di forni di prova, le condizioni di incendio sperimentale a cui sottoporre manufatti, strutture o porzioni edilizie, al fine di stabilirne la durata in termini di resistenza al fuoco;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 460 del 14.4.2020, ha autorizzato la concessione di un contributo a fondo perduto massimo di € 500.000,00 a favore dell'Ente camerale, per l'acquisto dei macchinari necessari al laboratorio;
- con delibera n. 173 del 26.11.2020, la Giunta camerale ha approvato il disciplinare predisposto dalla Regione Veneto, con il quale sono state dettagliatamente indicate le modalità e gli obblighi afferenti l'utilizzo, da parte della Camera di Commercio Venezia Rovigo, delle risorse concesse;
- con avviso pubblicato in data 30.12.2020, è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'individuazione di un soggetto particolarmente qualificato nel campo di prova che interesserà il laboratorio al quale affidare, mediante stipula di un contratto di comodato, la concessione d'uso, a titolo gratuito, delle attrezzature di proprietà della Camera di Commercio di Venezia Rovigo al fine della realizzazione e gestione del "Laboratorio di Studio del Comportamento all'Incendio" presso l'area Censer di Rovigo;

- al termine della procedura selettiva, é risultato, a seguito di determinazione del Segretario Generale n. 231 del 29 dicembre 2020, il soggetto idoneo al quale affidare l'uso, a titolo gratuito, dei macchinari di cui all'elenco allegato al presente contratto e del quale costituisce parte integrante;
- il comodato d'uso sarà, tra l'altro, regolato dall'art. 1803 e seguenti del codice civile

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Articolo 2

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo, come sopra rappresentata, concede in comodato d'uso gratuito al....., che, a mezzo del suo rappresentante....., accetta, la strumentazione di proprietà del comodante, il cui elenco, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante, da destinare ad un "Laboratorio di studio del comportamento all' Incendio" da realizzarsi presso l'Area Cen.ser di Rovigo.

Articolo 3

La durata del contratto viene stabilita in anni 6 (sei), con possibilità di rinnovo per altri 6 (sei) anni, previo espresso accordo scritto tra le parti.

Il comodatario, a richiesta scritta del comodante e con preavviso di almeno sei mesi, provvederà alla restituzione delle predette attrezzature al comodante.

In ogni caso, le parti convengono che il comodatario dovrà restituire le attrezzature predette qualora siano venute meno le finalità d'uso e previa comunicazione scritta di riconsegna del bene da parte del comodante con un preavviso di almeno sei mesi.

La restituzione dei beni da parte del comodatario dovrà essere immediata, qualora il comodante rilevi un utilizzo della strumentazione non effettuato in conformità e nei limiti di quanto stabilito in materia di Aiuti di Stato.

In caso di mancato rispetto del termine di consegna previsto nel presente articolo, il comodatario sarà tenuto a versare al comodante una somma, a titolo di penale, pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo.

Articolo 4

Il comodatario si impegna a:

- utilizzare i macchinari, di cui all'elenco allegato, per scopi di ricerca applicata in ambito industriale, anche in collaborazione con Università e/o Enti/Organismi di ricerca pubblici o privati, per la gestione del laboratorio di cui all'art. 2) del presente contratto;
- acquisire dalle Autorità Pubbliche competenti, tutti i necessari provvedimenti autorizzativi (permessi, nulla osta ecc.) necessari per lo svolgimento delle attività relative al "Laboratorio di Studio del comportamento all'Incendio";
- redigere, entro il mese di novembre di ciascun anno, specifica rendicontazione delle attività svolte nell'anno di riferimento, che devono essere conformi alle finalità per le quali i macchinari vengono concessi in uso ed alla normativa in materia di Aiuti di Stato;
- conservare e custodire le attrezzature concesse in uso con la massima cura e diligenza. Il comodatario non potrà concedere a terzi l'uso delle attrezzature

concesse in comodato se non previa autorizzazione scritta della Camera di Commercio Venezia Rovigo;

- stipulare, a proprio carico e spese, adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia di Assicurazione e con adeguati massimali per la copertura dei danni alle attrezzature concesse in comodato derivanti da incendio, furto o danneggiamento e per la copertura RCT, decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto e fino alla scadenza dello stesso, compreso il suo eventuale rinnovo.

Tale polizza dovrà essere trasmessa alla Camera di Commercio Venezia Rovigo entro la data di sottoscrizione del contratto di comodato. L'eventuale mancato deposito della polizza determina l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui il danno da risarcire, o parte di esso, ecceda i massimali previsti dalla polizza, il comodatario risponderà direttamente ed in via esclusiva, mantenendo indenne e manlevando il comodante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato risarcimento del danno da parte del comodatario é causa di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 5

Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in comodato saranno a carico del comodatario, con l'impegno del loro mantenimento nelle migliori condizioni possibili, compatibilmente con l'usura fisiologica delle stesse.

Sono, altresì, a carico del comodatario tutte le spese afferenti il pagamento dei consumi energetici e delle utenze necessarie per il funzionamento dei macchinari concessi in comodato.

Articolo 6

Alla scadenza del contratto o, comunque, all'atto della restituzione delle attrezzature, le spese per migliorie, riparazioni straordinarie o modifiche eseguite sulle stesse dal comodatario resteranno a carico di quest'ultimo, il quale non avrà diritto ad indennità o rimborso alcuno, a qualsivoglia titolo.

Articolo 7

Il comodante potrà in qualunque momento effettuare controlli ispettivi al fine di accertare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte del comodatario.

Articolo 8

Il comodatario è costituito custode delle attrezzature oggetto del presente contratto e, come tale, esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal comodatario per fatti non imputabili al comodante.

Il comodatario sarà direttamente responsabile verso il comodante e i terzi per danni causati per sua colpa e da ogni altra negligenza nell'uso delle attrezzature.

Articolo 9

Il comodatario dovrà adempiere tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..

Articolo 10

Il comodatario é in ogni caso responsabile per tutto il personale, soci e collaboratori a qualsiasi titolo impiegato nelle attività afferenti il "Laboratorio di Studio del comportamento all'Incendio", nonché per gli eventuali danni procurati dal personale, soci e collaboratori a terzi o a beni di proprietà di terzi.

Il comodatario si assume in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivane dall'operato, anche omissivo, del proprio personale, soci e collaboratori designati per l'utilizzo e la custodia delle attrezzature.

Articolo 11

La Camera di Commercio procederà alla risoluzione del contratto in caso di:

- gravi o ripetute inadempienze rispetto agli obblighi contenuti nel presente contratto;
- utilizzo delle strumentazioni concesse in comodato per finalità diverse da quelle indicate all'art. 2 del contratto di comodato;
- mancata predisposizione della rendicontazione annuale di cui all'art. 4 del presente contratto;
- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, la Camera di Commercio provvederà a formalizzare per iscritto al comodatario la relativa contestazione con indicazione degli addebiti che legittimano la risoluzione del contratto. Formalizzata la contestazione e costituito in mora il comodatario, qualora questi non adduca idonea giustificazione e non ponga rimedio a quanto contestato, il contratto s'intenderà risolto.

Articolo 12

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana e sarà interpretato in conformità alla medesima.

Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia, dovrà essere esperito, preventivamente ad ogni azione giudiziale, un tentativo di mediazione presso Curia Mercatorum, Centro di Mediazione e Arbitrato di Treviso, che lo amministrerà secondo il proprio regolamento vigente.

Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, il foro competente in esclusiva sarà quello di Venezia.

Articolo 13

Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di comodato e le altre norme vigenti in materia. In particolare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1806 del Codice civile, le attrezzature concesse in comodato sono stimate in € 1.000.000,00.

Articolo 14

Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.

Articolo 15

Tutte le spese relative al presente contratto, comprese quelle accessorie e l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, sono a carico del comodatario.

Articolo 16

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali forniti ai fini della stipula del presente contratto, si rimanda all'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679, pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio Venezia Rovigo, di cui il comodatario dichiara di aver preso visione, autorizzando il trattamento dei dati forniti.

Il presente contratto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto nelle forme di legge dalle Parti contraenti, in segno di piena conoscenza ed incondizionata accettazione.

IL COMODANTE
CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA
ROVIGO
Il Segretario Generale f.f.
dr. Giacomo de' Stefani

IL COMODATARIO

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti approvano espressamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

IL COMODANTE
CAMERA DI COMMERCIO VENEZIA
ROVIGO
Il Segretario Generale f.f.
dr. Giacomo de' Stefani

IL COMODATARIO